



ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

tra

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO** (di seguito denominato più brevemente "CNEL" o anche "Consiglio" ovvero, congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, "Parti"), con sede in Roma, viale David Lubin n. 2, codice fiscale 80198830582, nella persona del suo Presidente, prof. Tiziano Treu, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio,

e

il **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI** - Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza (di seguito, più brevemente, "Struttura Tecnica" o "STM" o anche, congiuntamente al CNEL, "Parti"), con sede legale in Roma, codice fiscale 97532760580, legalmente rappresentato dal Prof. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano, in qualità di Coordinatore della Struttura Tecnica;

VISTI

- l'art. 99 della Costituzione della Repubblica Italiana;

- la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante “Norme sul Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro”;
- l’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo all’utilizzo dello strumento di diritto comune in ambito pubblico nonché il disposto del successivo art. 15: “*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- il dl 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 5 secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2017 “Nomina del prof. Tiziano Treu a Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro”;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 3 marzo 2021, n. 84, con il quale il Prof. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano è stato nominato Coordinatore della Struttura Tecnica;

PREMESSO CHE:

- il CNEL, ai sensi dell’art. 99 della Costituzione della Repubblica Italiana, è Organo di rilievo costituzionale che contribuisce alla legislazione economica e sociale;
- il CNEL è Organo che fornisce consulenza al Parlamento, al Governo e alle Regioni, contribuisce all’elaborazione della legislazione in materia economica e

sociale, compie studi ed esprime pareri, valutazioni e proposte su documenti e atti di politica e di programmazione economica e sociale;

- il CNEL è Organo di natura rappresentativa, di analisi e di confronto tra le forze sociali ed esperti nelle materie economiche e sociali;
- presso il CNEL è stata istituita in data 11 marzo 2020, la Consulta Nazionale per la Sicurezza stradale e la Mobilità sostenibile, organismo composto da Consiglieri del CNEL, rappresentanti delle categorie produttive e dai principali attori istituzionali, pubblici e privati, competenti in materia, con compiti di consultazione pubblica, di proposta, di promozione di iniziative a sostegno della sicurezza e dello sviluppo della mobilità sostenibile;
- ai sensi dell'articolo 214 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili) può avvalersi di un'apposita Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 maggio 2019, n. 226, come modificato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 26 ottobre 2021, n. 409, sono state definite le funzioni e l'organizzazione della STM, posta alle dipendenze funzionali del Ministro;
- nell'ambito delle funzioni della Struttura Tecnica sono compresi i compiti di indirizzo e pianificazione strategica, impulso, analisi, studio, ricerca, supporto e alta consulenza nelle materie istituzionalmente affidate al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- le Parti, in considerazione dei principi generali espressi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla luce degli elementi di complementarità che emergono dal quadro delle rispettive funzioni istituzionali, nell'esercizio delle rispettive finalità istituzionali e nel mutuo rispetto delle specifiche competenze di legge e dei relativi assetti amministrativi interni - hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione interistituzionale;

- le Parti ritengono d'interesse comune sviluppare, prioritariamente, i temi concernenti la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione interistituzionale.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Accordo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNEL e la STM in merito al tema della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile.
2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano i seguenti punti di lavoro comune:
 - A) approfondimento delle tematiche connesse all'attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, al fine del raggiungimento dell'obiettivo al 2030;
 - B) approfondimento delle tematiche connesse alle politiche di mobilità locale e, in particolare, dei piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS), anche al fine di individuare best practices da diffondere;
 - C) approfondimento delle tematiche connesse alle *smart cities*, alla pianificazione urbana di prossimità e alla cd. urbanistica tattica, con parallela valorizzazione delle figure dei *mobility managers* di area, aziendali e scolastici;
 - D) Approfondimento delle tematiche connesse alla realizzazione delle piste ciclabili e delle ciclovie turistiche;

- E) Approfondimento delle tematiche in termini produttivi ed occupazionali connessi al passaggio ad alimentazioni alternative.

Articolo 3

(Modalità di attuazione)

- 1) L'attuazione di quanto stabilito nel presente accordo è demandata a un Comitato congiunto, formato da 6 persone (3 per Parte), che saranno designate mediante scambio di corrispondenza entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
- 2) Nella prima riunione il Comitato congiunto definisce un cronoprogramma di massima delle attività ed approva il Regolamento del proprio funzionamento.

Articolo 4

(Obblighi delle Parti)

- 1) Le Parti si impegnano a sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio e a consentire il reciproco accesso a dati in proprio possesso nel rispetto della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale, segreto d'ufficio e segreto statistico.
- 2) La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture amministrative del CNEL e le strutture della STM, che avranno facoltà di coinvolgere altri soggetti previo accordo tra le Parti medesime. Per l'attuazione delle iniziative previste dal presente Accordo le Parti si avvarranno delle proprie risorse professionali, strumentali ed economiche, senza alcun impegno finanziario fra le Parti stesse.

Articolo 5

(Diffusione dei risultati)

- 1) Le Parti si impegnano a dare pubblicità alle attività realizzate e ai risultati conseguiti nell'ambito del presente Accordo, attraverso notizia sui rispettivi siti istituzionali e altri mezzi di comunicazione ritenuti all'uopo efficaci.
- 2) In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra il CNEL e la STM.
- 3) La diffusione dei risultati delle attività oggetto di collaborazione è regolamentata dalle Parti nell'ambito del Comitato congiunto, con la finalità di non compromettere i rispettivi interessi alla riservatezza.

Articolo 6

(Trattamento dei dati)

- 1) Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e ii., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 7

(Durata, oneri e modifiche dell'Accordo)

- 1) Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC.
- 2) Dal presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle Parti.

- 3) Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordate in forma scritta fra le Parti.
- 4) Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, previa comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con congruo preavviso; l'Accordo si risolve di diritto qualora sopraggiungano, per ciascuna delle Parti, cause che ne compromettano la possibilità di attuazione.

per il CNEL
il Presidente
prof. Tiziano Treu

per la STM
il Coordinatore
prof. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano

Accordo sottoscritto con firma digitale